

Roma

16/02/2022

PROT. N. 12/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 12/2022

LORO SEDI

Oggetto: Novità del Milleproroghe

Carissimi,

Conferma, anche per le perdite emerse entro il 31 dicembre 2021, delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del termine per la conclusione degli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2021. Estensione fino al 31 marzo 2022 della sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa. Sono alcune delle novità previste dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe.

Prosegue alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del **decreto Milleproroghe**.

Di particolare rilevanza gli emendamenti approvati nel corso delle sedute del 14 e 15 febbraio 2022.

Perdite di esercizio

Ha ottenuto il via libera un emendamento che conferma le **disposizioni temporanee** in materia di riduzione di capitale anche alle perdite emerse entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, per effetto dell'emendamento approvato - che interviene sull'art. 6, comma 1, D.L. n. 23/2020 - per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano:

- gli articoli 2446, commi 2-3, 2482-*bis*, commi 4-6, i quali dispongono che qualora il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di **perdite**, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve **ridurre il capitale** in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.;

- gli articoli 2447 e 2482-*ter*, i quali dispongono che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riducesse al disotto del minimo legale, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione

del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

- gli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-*duodecies* c.c., relativo all'obbligo di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 23/2022, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al **quinto esercizio successivo**.

Bonus investimenti

Novità per il bonus investimenti per i **beni "prenotati" entro la fine del 2021**.

Ha infatti ottenuto il via libera un emendamento che **proroga di 6 mesi** - dal 30 giugno al **31 dicembre 2022** - il termine per la conclusione degli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2021. Si tratta degli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2021, l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.

Grazie al correttivo approvato, per gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2021, che saranno conclusi entro il 31 dicembre 2022, continueranno a essere applicate le **aliquote** del credito di imposta **in vigore nel 2021, più vantaggiose** rispetto a quelle del 2022.

In particolare, per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0 "prenotati" entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali, in luogo del 6% previsto per il 2022.

Per i **beni materiali 4.0** "prenotati" entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta, invece, è riconosciuto nella misura del:

- 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
 - 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
 - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni,
- in luogo rispettivamente del 40%-20%-10% previsto per il 2022.

Per gli investimenti in **beni immateriali 4.0**, la **proroga non ha alcuna rilevanza** in quanto anche nel 2022 è confermata l'aliquota del 20%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a un milione di euro.

Termini agevolazioni prima casa

Un ulteriore emendamento approvato interviene sull'art. 24 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), estendendo **fino al 31 marzo 2022** la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa (di cui alla nota *II-bis* dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986).

In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

- il termine di **18 mesi dall'acquisto della prima casa**, per il **trasferimento della residenza** nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- il termine di **un anno** (decorrente dall'acquisto agevolato) entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi deve procedere all'**acquisto di altro immobile** da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di **un anno** entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla **vendita dell'abitazione** ancora in suo possesso.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.